

Ordinanza dell'Assemblea federale sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949² sull'amministrazione dell'esercito è modificata come segue:

Art. 12 n. 2 lett. h–j (nuove)

Non hanno diritto al soldo:

2. i militari:
 - h. che beneficiano di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento secondo l'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
 - i. che, durante un rapporto di lavoro presso la Confederazione, prestano il loro servizio militare in seno all'amministrazione militare;
 - j. per i quali è ordinato un impiego secondo l'articolo 65c della legge militare.

Art. 17 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} I militari che prestano all'estero un servizio di promovimento della pace con diritto al soldo o un servizio d'appoggio con diritto al soldo ricevono un supplemento di soldo durante tali servizi.

II

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente modifica.

¹ FF 2013 ...
² RS 510.30